

**Regolamento recante le modalità per la sostituzione temporanea dei docenti di scuola d'infanzia comunale, approvato con deliberazione di G.C. n° 63 del 27.01.2000 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n° 578 del 28.06.2007, n. 796 del 08.10.2009 e n° 252 del 19.04.2010**

**ART. 1 – SUPPLENZE**

1. Ai sensi della nuova disciplina relativa alla predisposizione delle graduatorie per la sostituzione temporanea dei docenti delle scuole di infanzia comunali, approvata con delibera di G.C. n° 117 del 08.03.2007 e successive mm. e ii., l'Amministrazione si avvale, per la temporanea copertura dei posti di insegnante di scuola d'infanzia a tempo determinato o indeterminato, di personale docente supplente limitatamente al periodo di assenza del titolare, attingendo dalle graduatorie formulate secondo quanto disposto dalla stessa disciplina, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate e previa verifica della ricorrenza delle condizioni previste dal successivo art. 2 comma 7.

2. La supplenza è garantita nell'ipotesi di assenza temporanea dei docenti titolari per motivi di salute, maternità o per altre legittime cause.

3. Nel caso di periodi di assenza del docente titolare superiori a dieci giorni, il conferimento della supplenza temporanea è disposto dal Dirigente della Ripartizione P.E.G.S. sulla base della graduatoria generale triennale, predisposta ai sensi della disciplina, approvata con delibera di G.C. n° 117 del 08.03.2007 e successive mm. e ii., subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti in servizio di cui al successivo art. 2, comma 7. In tali ipotesi i Direttori dei Circoli d'Infanzia devono far pervenire tempestivamente apposita comunicazione alla Ripartizione P.E.G.S., relativa all'indisponibilità dell'insegnante titolare, corredata di certificato medico ovvero di altra documentazione comprovante l'allontanamento dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni.

3/bis. Nel caso di periodi di assenza del docente titolare pari o inferiori a dieci giorni, il conferimento della supplenza temporanea è disposto dai Direttori dei Circoli d'Infanzia attingendo dalle graduatorie dei rispettivi circoli istituite e formulate ai sensi della disciplina approvata con delibera di G.C. n° 117 del 08.03.2007 e successive mm. e ii.

4. Il supplente temporaneo viene chiamato, in via d'urgenza, per sopperire all'assenza del personale docente, nei limiti innanzi precisati e limitatamente ad un tempo di 5 ore giornaliere (rapporto diretto docente-bambino) e 36 minuti per attività extra-didattiche.

**ART. 2 – PREAVVISO – NOMINA – REVOCA**

1. Nel caso di periodi di assenza del docente titolare superiori a dieci giorni la supplenza temporanea è richiesta dal Direttore del Circolo d'infanzia ed il conferimento compete alla Ripartizione P.E.G.S., verificata l'acquisizione agli atti d'ufficio di quanto previsto all'art. 1 comma 3 e valutate le condizioni di fatto esistenti nella struttura scolastica di cui al presente articolo comma 7 e lette le comunicazioni pervenute nell'arco della giornata sino alle ore 09,00, fatte salve sempre preventivamente le risorse finanziarie disponibili.

2. Nel caso di periodi di assenza del docente titolare pari o inferiori a dieci giorni, il conferimento della supplenza temporanea compete ai Direttori dei Circoli d'Infanzia che, verificata l'indisponibilità dell'insegnante titolare, provvedono tempestivamente a garantirne la sostituzione, previa valutazione delle condizioni di fatto esistenti nella struttura scolastica di cui al presente articolo comma 7.

3. L'individuazione del destinatario dell'incarico di supplenza temporanea avviene mediante scorrimento delle graduatorie istituite ai sensi della disciplina, approvata con delibera di G.C. n°117 del 08.03.2007 e successive mm., e secondo l'ordine delle stesse.

4. Il Dirigente Ripartizione P.E.G.S., nonché, per le supplenze brevi, i Direttori dei Circoli d'Infanzia, procederanno a stipulare con l'interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno. Lo schema generale di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno relativo al profilo professionale di insegnante di scuola d'infanzia comunale è approvato con provvedimento del Dirigente della Ripartizione P.E.G.S. prima dell'avvio di ogni anno scolastico ovvero nelle ipotesi di modifiche sostanziali intervenute in corso d'anno. Contestualmente il Dirigente della Ripartizione P.E.G.S. dispone di stipulare i singoli contratti individuali di lavoro con i candidati inclusi nella graduatoria generale avente validità triennale predisposta dalla Ripartizione P.E.G.S. e demanda ai Direttori dei Circoli d'Infanzia la stipula dei singoli contratti individuali di lavoro con i candidati inclusi nelle singole graduatorie di circolo.

5. Il contratto individuale di lavoro deve indicare la durata della supplenza.

6. Nel caso in cui dalla documentazione giustificativa dell'assenza dell'insegnante titolare (es. ricovero) non risulti il termine finale dell'assenza, l'incarico viene conferito dalla Ripartizione P.E.G.S. per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato medico o di altra documentazione, fatta salva la facoltà di revoca dell'incarico medesimo nell'ipotesi di rientro anticipato del docente titolare assente.

7. Il Direttore P.E.G.S., a fronte di più richieste, procederà all'affidamento dell'incarico avendo preso atto che il Direttore Scolastico ha già espletato la completa utilizzazione del personale in servizio e l'accorpamento degli utenti nel rispetto del tetto massimo di 25 unità per sezione, così come disciplinato dal vigente Regolamento, dopo aver verificato anche le seguenti condizioni:

- Organico di fatto esistente;
- Sezioni funzionanti,
- Numero bambini effettivamente frequentanti (media giornaliera);
- Numero bambini che fruiscono della refezione in rapporto alle sezioni funzionanti;
- Numero bambini che fruiscono del servizio trasporto in rapporto alle sezioni funzionanti.

7/bis. I Direttori dei Circoli d'Infanzia procedono all'affidamento dell'incarico di supplenza breve previa utilizzazione del personale in servizio, accorpamento degli utenti nel rispetto del tetto massimo di 25 unità per sezione, e verifica delle condizioni di cui al comma 7.

8. La supplenza temporanea viene conferita per i giorni strettamente necessari a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche ed educative. Nel caso di conferimento di incarico di supplenza disposto dalla Ripartizione P.E.G.S., il Direttore del Circolo è tenuto a comunicare alla Ripartizione P.E.G.S. la data di effettiva assunzione in servizio.

9. L'incarico a tempo determinato può essere revocato in qualunque momento qualora si possa procedere all'utilizzazione – a seguito di evenienza successiva – di altro docente a tempo indeterminato, nonché di rientro anticipato da parte del docente titolare assente. Per tale evenienza nell'ipotesi di più supplenti in servizio, la revoca opera nei confronti dell'insegnante con minor punteggio in graduatoria.

10. Per il conferimento dell'incarico di supplenza temporanea superiore a 10 giorni oppure pari o inferiore a 10 giorni, gli uffici competenti, seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, procedono ad interpellare gli aspiranti durante le fasce orarie di cui al comma 12, riscontrandone la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti telefonici indicati in ordine preferenziale dall'aspirante nell'istanza di partecipazione per l'inserimento nelle graduatorie istituite ai sensi della disciplina, approvata con delibera di G.C. n° 117 del 08.03.2007 e successive mm. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile, deve assumere la forma del fonogramma che deve indicare la data e l'ora della comunicazione, il nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta.

11. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, il posto in graduatoria in cui si colloca l'aspirante.

12. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo sono tenuti a rendersi reperibili nella fascia oraria ricompresa tra le ore 07.30 e le ore 09.00, mentre gli aspiranti inclusi nella graduatoria generale sono tenuti a rendersi reperibili nella fascia oraria ricompresa tra le ore 09.00 e le ore 13.00. L'irreperibilità dell'aspirante nelle suddette fasce orarie legittima gli uffici competenti ad interpellare il supplente che segue in graduatoria. La mancata risposta deve essere registrata nel fonogramma con l'indicazione del giorno e dell'ora.

13. La proposta di accettazione dell'incarico, a seguito di fonogramma, comporta naturalmente l'impossibilità di accettare ulteriori nomine in altre istituzioni scolastiche o asili nido comunali.

14. Nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza e durata viene consentito agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della sede scolastica di maggiore gradimento.

15. Nell'ipotesi di supplenze aventi la medesima decorrenza ma differente durata si procede a conferire l'incarico della supplenza di durata maggiore all'aspirante con migliore collocazione in graduatoria.

16. L'eventuale rinuncia alla supplenza temporanea e l'accettazione dell'incarico, comunicata per fonogramma e registrata agli atti d'ufficio, costituisce rispettivamente definitiva rinuncia alla supplenza ovvero presupposto per la stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

17. La rinuncia all'incarico, salvo giustificato motivo di cui al successivo comma 18 e di cui all'art. 3, comporta l'automatico spostamento del supplente chiamato in coda alla graduatoria relativa all'anno scolastico a cui si riferisce l'incarico di supplenza.

18. Il docente che non accetti l'incarico in quanto risulti già in servizio, allo stesso o altro titolo, in una istituzione scolastica statale, paritaria o non paritaria ovvero in un asilo nido comunale comprovato da opportuna dichiarazione, conserva la posizione occupata nella graduatoria nella quale risulta inserito.

19. L'eventuale rinuncia all'incarico dopo la proposta di accettazione o anche dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro per l'assunzione in servizio alla data stabilita nello stesso contratto, comporta la decadenza dall'incarico conferito nonché il depennamento dalla graduatoria di appartenenza relativa all'anno scolastico a cui si riferisce l'incarico di supplenza, qualora l'insegnante supplente non giustifichi e comprovi tanto con valida motivazione.

### **ART. 3 – MANCATA ASSUNZIONE PER GIUSTIFICATO MOTIVO**

1. La mancata assunzione dell'incarico temporaneo sia al momento della proposta di accettazione, sia dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto, si considera giustificata nei seguenti casi:

a - comprovato stato di malattia desumibile da certificazione sanitaria rilasciata da medico del servizio pubblico fatta pervenire alla Ripartizione P.E.G.S. entro il secondo giorno dalla data prevista per l'assunzione in servizio;

b - astensione dal lavoro per gravidanza o puerperio;

c - partecipazione a concorsi banditi da Pubbliche Amministrazioni per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle prove d'esame, da documentare.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'interessato conserva il posto nella graduatoria e non perde il diritto ad ulteriori incarichi.

3. Nel caso di cui alla lettera b) si fa rinvio al successivo art. 12.

### **ART. 4 – RINUNCIA E ABBANDONO DOPO L'ASSUNZIONE**

1. Dopo l'assunzione del servizio previa sottoscrizione del contratto individuale, non è consentito rinunciare all'incarico conferito neppure per assumere altro incarico di insegnamento conferito da altri Enti del Comparto di cui all'art. 4 del D.P.R. 5.3.1986 n. 68 ovvero dallo Stato, a meno che quest'ultimo sia conferito sino alla fine dell'anno scolastico; tale possibilità è consentita fino al 30 aprile dell'anno scolastico in corso.

2. Il docente che, dopo aver accettato l'incarico e dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza che ricorra uno dei motivi di cui all'art. 3, sarà depennato dalla graduatoria limitatamente all'anno scolastico cui l'incarico si riferisce.

3. Al personale docente assunto a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente P.E.G.S. o dai Direttori di circolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del C.C.N.L. del 6.7.1995 e successive integrazioni e modifiche.

### **ART. 5 – PROROGA SUPPLENZA TEMPORANEA**

1. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene

prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

2. Nel caso di mancato consenso alla proroga dell'incarico, l'interessato dovrà giustificare e comprovare tale diniego con opportuna certificazione di cui al precedente art. 3. In caso contrario lo stesso verrà depennato dalla graduatoria limitatamente all'anno scolastico cui l'incarico si riferisce.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA SUPPLENZA NEI PERIODI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

1. Nel caso in cui l'assenza del titolare si concluda durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, consultazioni elettorali, ecc...) la supplenza è conferita sino all'ultimo giorno utile di svolgimento delle attività didattiche.

2. Per ragioni di continuità didattica, ove ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle attività didattiche, l'incarico già conferito sino all'ultimo giorno delle attività didattiche è confermato al supplente già in servizio. In tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle attività didattiche.

#### **ART. 7 – RICORSI**

1. La comunicazione di avvenuta sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato di cui al comma 4 dell'art. 2, va immediatamente affissa per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. L'eventuale ricorso avverso il conferimento di incarico di supplenza temporanea superiore ovvero pari o inferiore a 10 giorni deve essere prodotto rispettivamente al Dirigente della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive ovvero al Direttore di Circolo entro 5 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio

3. Il ricorso deve contenere l'esatta indicazione dell'organo cui viene diretto, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione. Lo stesso va inoltrato con raccomandata R/R o a mano, previo rilascio di ricevuta da parte del responsabile del procedimento.

4. La Ripartizione P.E.G.S. ovvero il Circolo d'infanzia provvederà a notificare il ricorso in questione alla residenza della parte o parti contro e cointeressata/i all'incarico oggetto di ricorso.

5. Il/i controinteressato/i ha/hanno facoltà di produrre le deduzioni entro 2 giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento della comunicazione inoltrata da parte della Ripartizione P.E.G. o del Circolo d'infanzia.

6. L'organo a cui è stato proposto il ricorso decide entro 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

#### **ART. 8 – DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DEL RAPPORTO**

1. L'incarico conferito al supplente temporaneo ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva immissione in servizio e per l'intero periodo di effettiva supplenza. Nel caso di incarichi di supplenza superiori a 10 giorni il Direttore del Circolo d'Infanzia è tenuto a rilasciare apposita attestazione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

2. Il rapporto di lavoro si risolve di diritto, di regola, entro il termine fissato dal contratto individuale sottoscritto, fatti salvi i casi di proroga di cui all'art. 5 comma 1, nonché da tutta la prevista disciplina in materia.

3. Il rapporto di lavoro può, in ogni caso, risolversi in qualsiasi momento – anche prima della scadenza stabilita nel contratto individuale di lavoro così come disciplinato dall'art. 2 comma 9 – qualora vengano meno le ragioni di necessità del tutto contingenti che hanno determinato la costituzione del rapporto ovvero quando il titolare del posto debba anticipare il rientro in servizio.

### **ART. 9 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI – ESONERI**

1. All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro l'interessato è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni:

**1)** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, che attesti:

a) il luogo e data di nascita;

b) il luogo di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell'Unione Europea);

d) il godimento dei diritti politici;

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;

f) la posizione in relazione agli obblighi derivanti dalle leggi sul reclutamento militare (per i vincitori di sesso maschile);

g) il numero del codice fiscale;

**2)** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni circa la non sussistenza di eventuali casi di incompatibilità rivenienti da altri rapporti di impiego pubblico o privato a tempo indeterminato o determinato così come disciplinato al successivo art. 10.

**3)** Dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con l'Amministrazione Comunale (nel caso l'interessato abbia in corso altro rapporto di impiego pubblico e/o privato).

2. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro l'interessato deve, a pena di decadenza, presentare certificato medico attestante l'idoneità fisica allo svolgimento del servizio relativo al profilo professionale cui si riferisce l'assunzione, rilasciato da una struttura del servizio sanitario nazionale o da un medico militare, di data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento della apposita comunicazione.

3. L'assumendo, inoltre, è avviato a visita medica presso il Medico competente del Comune di Bari per gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui l'interessato è destinato, ai fini della valutazione dell'idoneità alla mansione specifica del profilo professionale, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 626/94. In caso di giudizio definitivo di "inidoneità parziale o totale" alle mansioni del profilo professionale l'interessato sarà dichiarato decaduto dall'assunzione di che trattasi.

## **ART. 10 – CASI DI INCOMPATIBILITA'**

1. La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di impiego a tempo indeterminato o determinato, alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore, amministratore, docente o dipendente di scuole o convitti privati.

2. L'eventuale nomina spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante supplente e alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.

3. Il supplente che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al Dirigente della Ripartizione P.E.G.S. ovvero al Direttore del Circolo, qualora l'incarico di supplenza sia stato conferito da quest'ultimo, che la concede qualora essa non sia in contrasto e di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

4. Il Direttore del Circolo l'Infanzia, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, informa tempestivamente il Direttore della Ripartizione P.E.G.S. perché inviti il supplente ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica ovvero vi provvede direttamente qualora l'incarico di supplenza sia stato conferito dallo stesso.

5. Qualora l'insegnante supplente non ottemperi al suddetto invito nelle successive 24 ore con dichiarazione scritta, il Dirigente che ha conferito l'incarico di supplenza emanerà provvedimento di decadenza.

6. Avverso detto provvedimento di decadenza è ammessa la presentazione del ricorso al Dirigente che ha adottato l'atto il quale decide in via definitiva entro 10 giorni dalla data del ricorso proposto dal docente supplente.

## **ART. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il trattamento economico del personale supplente temporaneo è determinato con riferimento a quello del personale in servizio a tempo indeterminato corrispondente alla categoria e profilo professionale, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le precisazioni di cui al comma 10 dell'art. 7) del Contratto Integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 14.09.2000 e successive mm. e ii.

## **ART. 12 – ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA E PUERPUERIO**

1. L'aspirante all'uopo individuata quale destinataria della proposta di incarico di supplenza temporanea, qualora trovasi in astensione obbligatoria ordinaria o anticipata, è tenuta a fornire tempestiva informazione alla Ripartizione P.E.G.S. ovvero al Circolo d'Infanzia, debitamente documentata, ed a comunicare la costituzione di eventuali altri rapporti di

lavoro con altre istituzioni scolastiche o nidi comunali relativamente al periodo a cui si riferisce la supplenza.

2. Nell'ipotesi della vigenza di rapporti di lavoro con altre istituzioni scolastiche relativamente al periodo a cui si riferisce la supplenza si applica il disposto di cui al comma 18 del precedente art. 2.

3. Nel caso di accettazione della proposta di incarico di supplenza temporanea, pur non potendo assumere servizio, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela e sostegno della maternità, l'interessata sottoscrive il contratto individuale di lavoro personalmente ovvero mediante proprio delegato munito di delega scritta. In tal caso il periodo di supplenza coperto da contratto rileva dal punto di vista giuridico come servizio prestato a tutti gli effetti.

4. Circa il trattamento economico spettante per il periodo coperto da nomina e per quello successivo si rinvia alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi.

### **ART.13 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO ED ESCLUSIONE TEMPORANEA DALLA GRADUATORIA PER INCAPACITA' PROFESSIONALE**

1. Il personale supplente, qualora abbia dato prova di incapacità professionale o di persistente insufficiente rendimento, documentato dal competente Dirigente Scolastico, può essere sospeso dal servizio e depennato dalla graduatoria per l'anno scolastico a cui si riferisce l'incarico.

2. In caso di prestazioni lavorative che risultino persistentemente insufficienti o inadeguate e che denotino incapacità professionale da parte dell'insegnante supplente, il Direttore del Circolo d'Infanzia è tenuto, nel caso in cui l'incarico di supplenza sia stato conferito per un periodo superiore a 10 giorni, a darne comunicazione scritta alla Ripartizione P.E.G.S.

3. Il provvedimento di sospensione dal servizio e di cancellazione dalla graduatoria è un atto di competenza del Dirigente che ha conferito l'incarico di supplenza, adeguatamente motivato e preceduto da una contestazione scritta degli addebiti, contenente la descrizione dei fatti considerati, nonché l'assegnazione di giorni 2 per consentire la presentazione di eventuali deduzioni relative alla proposta di sospensione e cancellazione, sulle quali dovrà esprimersi entro 10 giorni il Dirigente che ha adottato l'atto.

4. Sulla valutazione del rendimento non può influire l'assenza del supplente per malattia o per altri giustificati motivi.

### **ART. 14 – DOVERI DEL DIPENDENTE**

1. L'incaricato supplente è tenuto ad espletare una condotta conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività scolastica antepo-ndendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.